



Allegato 6

OGGETTO:	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI" PER CONTO DEL COMUNE DI VENAROTTA CUP C66E19000250005 CIG 86813772EF" - INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE NONCHÉ ASSISTENZA IN FASE DI OMOLOGAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PREPOSTO
	IMPORTO: EURO 30.978,49 - CIG Z02322A94C
	DISCIPLINARE D'INCARICO/CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il presente capitolato prestazionale, sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato regola i rapporti inerenti all'incarico professionale specificato in oggetto:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente capitolato prestazionale è lo svolgimento dell'incarico come di seguito specificato:

- a) direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione nonché assistenza in fase di omologazione da parte dell'ente preposto nell'ambito dell'intervento: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI" PER CONTO DEL COMUNE DI VENAROTTA CUP C66E19000250005 CIG 86813772EF")**

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nell'offerta economica così come presentata al sistema MePA-trattativa diretta;
- in tutta la normativa vigente in materia ed in particolare nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ART. 2 – ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA ALL'OMOLOGAZIONE.

2.1 Il professionista incaricato dovrà garantire con le modalità previste dal **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49**, recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*» l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Con al sottoscrizione del presente documento il professionista dichiara di conoscere esplicitamente tutti i contenuti del **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49**, recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»

2.2 Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;



d) svolgere, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

2.3 L'incarico comprende l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

2.4 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà in particolare effettuare la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e sub affidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

2.5 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, deve garantire l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire altresì la presenza quotidiana in cantiere; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;

2.6 Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e/o a misura e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti, dovrà comunque essere prodotta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

2.7 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da altri Enti, sulla situazione dei subappalti, cottimi e sub affidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, e corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

2.7 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà e altresì garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori anche agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;

2.8 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà svolgere tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

2.9 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà garantire i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione delle opere, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;

2.10 Qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà provvedere all'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori;

2.11 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici e quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;

2.12 Il direttore dei lavori dovrà essere predisporre la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, di conformità dei



materiali, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti;

E' compito del direttore dei lavori il rilascio del Certificato di Regolare esecuzione

2.13 Le partecipazioni a riunioni e tutte le attività correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti già compensati nella somma complessiva per corrispettivi di cui all'articolo 5. Così come sono ricompre nel corrispettivo tutte le incombenze relative all'omologazione dell'impianto

2.14 Il comune di Venarotta assume il ruolo di committente nei confronti dell'operatore economico affidatario del presente incarico di servizi

ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

3.1 Il professionista è incaricato delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. In forza di tale incarico, assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;

3.2 Il professionista è incaricato, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

3.3 Il professionista è incaricato, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;

3.4 Il professionista è incaricato, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 10 e 11

3.5 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniquale volta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;

3.6 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Ascoli Piceno ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;

3.7 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, con l'obbligo di segnalare immediatamente al RUP/responsabile dei lavori le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

3.8 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

N.B. Qualora il progetto non sarà finanziato il Comune non eserciterà la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario, alle condizioni economiche offerte, l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità, verifiche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa in merito

ART. 4 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO/CAPITOLATO PRESTAZIONALE



4.1 Il presente disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale ha durata a partire dalla data della stipula del contratto in modalità elettronica secondo le modalità previste dal MePa e terminerà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione e la relativa omologazione dell'impianto

4.2 I termini suddetti sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

4.3 La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

4.4 L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice.

4.5 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento.

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 L'importo contrattuale comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, accettato in maniera incondizionata senza eccezione alcuna dal Professionista Incaricato è quello risultante dal ribasso che sarà offerto dal professionista medesimo sull'importo a base di negoziazione, determinato prendendo a riferimento il del DM 17 giugno 2016. Il corrispettivo a base negoziazione per l'affidamento è calcolato (D.M.17/06/2016), **in Euro 30.978,49**, oltre contributo integrativo e Iva ai sensi di legge

5.2 Il compenso come sopra determinato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente disciplinare/capitolato prestazionale.

ART. 6 - MODIFICHE CONTRATTUALI

6.1 Nessuna variazione o modifica al presente disciplinare/capitolato prestazionale può essere introdotta dal Professionista se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

6.2 Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere al professionista le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 – GESTIONE DIGITALE DEL DISCIPLINARE/ CAPITOLATO PRESTAZIONALE

7.1 Ogni comunicazione inerente alla gestione del presente atto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1 L'Amministrazione Committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal presente capitolato, corrisponderà al Professionista Incaricato la somma spettanti nel seguente modo:

- a) **l'80% del compenso**, determinato come al precedente articolo 5, sarà liquidato dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento, secondo l'importo dei lavori contabilizzati nei vari S.A.L., previa verifica del corretto servizio svolto, il **10%** verrà liquidato solo dopo l'approvazione da parte dell'Ente del certificato di regolare esecuzione ed il restante **10%** ad avvenuta omologazione dell'impianto

8.2 In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione Committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

8.3 Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il Professionista Incaricato, è l'unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti dell'Amministrazione Committente.

8.4 La fatturazione da parte del Professionista Incaricato ed i pagamenti da parte dell'Amministrazione Committente avverranno nel rispetto delle modalità e delle tempistiche sopra indicate.

8.5 Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione Committente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: **“direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,**



contabilità e certificazione di regolare esecuzione nonché assistenza in fase di omologazione da parte dell'ente preposto nell'ambito dell'intervento: <LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI> PER CONTO DEL COMUNE DI VENAROTTA- CIG Z02322A94C - CUP C66E19000250005>".

8.6 Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione Committente procederà a verificare la regolarità contributiva del Professionista.

8.7 Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

8.8 Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione Committente ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Professionista è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione Committente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

8.9 Il Professionista è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il Professionista dovrà produrre apposita dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

8.10 Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione Committente eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati nella predetta dichiarazione ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

8.11 Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione Committente provvederà alla risoluzione del presente disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale.

8.12 L'Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate inadempienze può sospendere i pagamenti al Professionista fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

8.13 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

9.1 L'Amministrazione Committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto.

9.2 È facoltà del R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e relativi documenti richiamati.

9.3 Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzino il non rispetto delle condizioni contrattuali il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo Art. 11, ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

ART. 10 – PENALI

10.1 L'Amministrazione Committente fa pervenire al Professionista a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte.

10.2 Il Professionista Incaricato, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il Professionista Incaricato non presenti, nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione Committente potrà applicare le penali previste dal successivo comma 10.5 e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

10.3 L'Amministrazione committente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della garanzia definitiva prestata, in questo ultimo caso il Professionista Incaricato dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

10.4 Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Professionista Incaricato, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

10.5 Le penalità ed entità delle stesse (di importo variabile tra € 200,00 ed € 1.500,00) sono stabilite in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Professionista Incaricato avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui il professionista incaricato non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Professionista



Incaricato in base al presente disciplinare/capitolato prestazionale, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva.

10.7 Nel caso in cui l'importo complessivo, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del presente contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 11 – RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Qualora sia accertato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista Incaricato, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

11.2 L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Amministrazione stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- k) nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n.50/2016;
- l) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- m) in caso di mancato rilascio/ rinnovo delle garanzie di cui al successivo articolo Art. 15.

11.3 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quella contenuta nell'art.110 del medesimo codice.

11.4 L'esecuzione in danno non esime il Professionista Incaricato dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il Professionista Incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l'espletamento per indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica di eventuali degli elaborati. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista Incaricato. Il Professionista Incaricato che intende avvalersi, per quanto precede, del subappalto, deve presentare all'Amministrazione Committente apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

12.2 Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

12.3 È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione Committente per maggior danno arrecato.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

13.1 È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

13.2 Il Professionista Incaricato dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara e del C.U.P. eventualmente indicati in oggetto.

L'Amministrazione Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione Committente.



13.3 La notifica all'Amministrazione Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto sopra indicato.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

14.1 Il Professionista Incaricato, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale.

14.2 La sottoscrizione del presente disciplinare/capitolato prestazionale da parte del Professionista Incaricato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, di tutta la normativa regionale e nazionale in materia.

14.3 La sottoscrizione del presente disciplinare/capitolato prestazionale da parte del Professionista Incaricato equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

14.4 Il Professionista Incaricato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione

14.5 Il Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione ai propri collaboratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEI DANNI

15.1 Il Professionista Incaricato ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso l'Amministrazione Committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista Incaricato è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 16 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

16.1 Il Professionista Incaricato dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio..

ART. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

17.1 L'Ente, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa l'operatore economico che tratterrà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

17.2 Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, Ditta Cestarelli Office, con sede legale in Porto S. Giorgio (FM), Via G. Galilei n.6 , P.Iva 1900720432, per il tramite del referente Dott. Francesco Mariani, nominato Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - Email: rpd@umtronto.it.

ART. 18 – RECESSO

18.1 L'Amministrazione Committente, si riserva il diritto di recedere dal presente disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

18.2 Il Professionista Incaricato rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

19.1 Le norme di riferimento per il presente disciplinare d'incarico/capitolato prestazionale sono, in via principale:

- a) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei Contratti pubblici" e successive variazioni, per quanto applicabile;
- b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- c) **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49**, recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»
- d) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;



- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- f) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- h) DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».
- i) le norme del codice civile;
- j) D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067);
- k) Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con variazioni con legge n.90/2013 – inerente "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
- l) Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, pubblicato nella G.U. serie generale nr.259 del 06/11/2017 e s.m.i.

19.2 Il presente disciplinare/capitolato prestazionale deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile.

19.3 Nel caso in cui una o più previsioni del presente disciplinare/capitolato prestazionale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del capitolato stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del capitolato risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del servizio conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

20.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista Incaricato e l'Amministrazione Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa o bonaria, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Ascoli Piceno.

ART. 21 – INCOMPATIBILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO

21.1 Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

21.2 Al riguardo il Professionista Incaricato, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione Committente e con la ditta esecutrice dei lavori.

21.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

21.4 Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare/capitolato prestazionale, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine l'Ente consegnerà, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegnerà altresì copia del Codice di Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013 nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 33/2021. Il Professionista si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

COMUNE di VENAROTTA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
UFFICIO TECNICO



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Gino Santoni

*(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma digitale)*